



COMUNE DI SQUILLACE

-Provincia di Catanzaro-

Ufficio di Segreteria

Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio comunale

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 9 ottobre 2004)

1. RHODIO	Guido	Sindaco
2. OCCHIONORELLI	Luca	Vicesindaco
3. LIOTI	Maria Aurelia	Assessore
4. MELLACE	Agazio	Assessore
5. FACCIOLO	Domenico	Assessore
6. SPANÓ	Agazio	Assessore
7. BRUTTO	Berenice	Consigliere - Presidente del Consiglio
8. FROIO	Gaetano Vittorio	Consigliere
9. RIEY	Antonio	Consigliere
10. MACALUSO	Antonio	Consigliere - Capogruppo
11. MAIDA	Agazio	Consigliere
12. LIOTI	Vincenzo	Consigliere
13. CRISTOFARO	Danielle	Consigliere - Capogruppo
14. MERCURIO	Paolo	Consigliere
15. MANDIERO	Giuseppe	Consigliere
16. SCICCHITANO	Franco	Consigliere
17. MASSARA	Luigi	Consigliere

Il Segretario comunale: D.ssa Maída Maria Gabriella

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Finalità del regolamento

Art. 2

Interpretazione del regolamento

Art. 3

Definizioni

Art. 4

Sede delle adunanze

Art. 5

Adunanza per la convalida degli eletti

Titolo II

Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I

Presidente e Vicepresidente

Art. 6

Elezione e insediamento del presidente

Art. 7

Attribuzioni del presidente

Art. 8

Vice presidente

Art. 9

Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente

Capo II

Gruppi consiliari

Art. 10

Composizione dei gruppi consiliari

Art. 11

Denominazione dei gruppi

Art. 12

Presidenza dei gruppi consiliari

Capo III

Conferenza dei capigruppo

Art. 13

Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo

Art. 14

Compiti della conferenza dei capigruppo

Capo IV

Commissioni Consiliari permanenti

Art. 15

Funzioni e competenze delle commissioni consiliari permanenti

Art. 16

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Art. 17

Composizione e costituzione delle commissioni permanenti

Art. 18

Elezione, durata in carica e cessazione del presidente e del vice presidente della commissione

Art. 19

Attribuzioni del presidente e del vice presidente della commissione

Art. 20

Segreteria delle commissioni

Art. 21

Compiti delle commissioni permanenti

Art. 22

Assegnazione degli affari alle commissioni

Art. 23

Commissione in sede referente

Art. 24

Commissione in sede redigente

Art. 25

Funzioni di studio e ricerca

Art. 26

Convocazione delle commissioni

Art. 27

Partecipazione ai lavori della commissione

Art. 28

Validità delle sedute e delle votazioni delle commissioni

Art. 29

Verbale delle sedute delle commissioni

Capo V

Commissioni d'indagine

Art. 30

Commissioni d'indagine

Titolo III

Consiglieri Comunali

Capo I

Diritti e poteri dei Consiglieri

Art. 31

Norma di chiusura

Art. 32

Diritti di informazione e di accesso

Art. 33

Copia dei documenti

Art. 34

Tutela della privacy

Art. 35

Diritti di iniziativa

Art. 36

Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali

Art. 37

Emendamenti

Art. 38

Interrogazioni ed interpellanze

Art. 39

Domande di attualità (question time)

Art. 40

Mozioni

Art. 41

Ordini del giorno

Capo II

Doveri dei Consiglieri

Art. 42

Obbligo di presenza

Art. 43

Divieto di partecipazione

Capo III

Esercizio del mandato elettivo

Art. 44

Divieto di mandato imperativo

Art. 45

Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri

Art. 46

Surrogazione dei consiglieri

Capo IV

Gettone di presenza ed indennità di funzione

Art. 47

Gettone di presenza

Titolo IV

Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I

Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 48

Sedute ordinarie e d'urgenza

Art. 49

Convocazione ed ordine del giorno

Art. 50

Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione

Art. 51

Deposito e consultazione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Capo II

Ordinamento delle sedute

Art. 52

Numero legale

Art. 53

Adunanze di prima convocazione

Art. 54

Adunanze di seconda convocazione

Capo III

Pubblicità delle adunanze

Art. 55

Adunanze pubbliche

Art. 56

Adunanze segrete

Art. 57

Adunanze aperte

Capo IV

Disciplina delle adunanze

Art. 58

Comportamento dei consiglieri

Art. 59

Comportamento del pubblico

Art. 60

Partecipazione degli assessori

Art. 61

Partecipazione del segretario comunale

Art. 62

Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del comune, aziende, istituzioni, enti od organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune.

Art. 63

Divieto d'uso di telefoni cellulari

Capo V

Ordine dei lavori

Art. 64

Designazione degli scrutatori

Art. 65

Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 66

Mozione d'ordine

Art. 67

Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 68

Fatto personale

Capo VI

La discussione

Art. 69

Norme generali sulla discussione

Art. 70

Tempi degli interventi per proposte di deliberazioni

Capo VII

La votazione

Art. 71

Sistemi di votazione e modalità generali

Art. 72

Votazione palese

Art. 73

Votazione segreta

Art. 74

Approvazione delle proposte

Capo VIII

Termine dell'adunanza

Art. 75

Termine dell'adunanza

Capo IX

Il verbale

Art. 76

Redazione del processo verbale

Art. 77

Approvazione e rettifiche dei verbali.

Capo X

Le deliberazioni del Consiglio

Art. 78

Formazione e pubblicazioni delle deliberazioni consiliari

Titolo V

Procedure particolari

Art. 79

Nomine dei rappresentanti del consiglio

Art. 80

Partecipazione popolare

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 81

Entrata in vigore del regolamento

Art. 82

Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

Art. 83

Consegna copie del regolamento

Art. 84

Norme transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

(art.38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 29, Statuto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, in attuazione delle norme di legge e dello statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale sulla base dei principi generali, udito il segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

(art.38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel regolamento, sollevate dai consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale per l'istruttoria della pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Durante l'adunanza i consiglieri possono sollevare solo eccezioni relative all'interpretazione di norme contenute nel regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso, esse sono sottoposte per iscritto al presidente che, sospesa brevemente la seduta, riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Se la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 3.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Definizioni

(art. 38, comma 2 e art.40, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a. per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco o che hanno dichiarato in seguito di aderirvi;
 - b. per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarano di ritirare la loro adesione;
 - c. è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano d'età.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le finalità previste dal presente regolamento, anche il sindaco è compreso nel computo dei componenti il consiglio comunale.

Art. 4

Sede delle adunanze

(art.38, commi 2 e 9, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala.
2. Parte della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale, compresi il Sindaco e la Giunta, e la segreteria; il Sindaco siede alla destra e il Segretario alla sinistra del Presidente; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa ed agli operatori radiotelevisivi.
3. Le sedute consiliari, per motivi particolari, possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, salvo riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza sono esposte le bandiere italiana e dell'unione europea sia all'interno, sia all'esterno della sede.
5. Nella sala adibita alle adunanze consiliari è vietato fumare. Ferma restando la competenza generale del presidente del consiglio comunale, con provvedimento dell'organo competente è individuato il soggetto preposto al rispetto del divieto in questione.

Art. 5

Adunanza per la convalida degli eletti

(art.40, comma 5, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta e' convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto, per la convalida degli eletti e fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del neo eletto Presidente per e per gli adempimenti successivi, tra cui il giuramento del Sindaco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 6

Elezione e insediamento del presidente

(art.391 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 17, e 18 statuto)

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione e dopo la convalida degli eletti, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente.

Art. 7

Attribuzioni del presidente

(art.39 D.Lgs. n° 267/2000 - art.19 Statuto)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ed il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento.

2. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo ed il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità degli oggetti presentati per l'esame del consiglio e sull'inserimento degli stessi ai vari ordini del giorno delle sedute programmate.
3. Esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento. In particolare:
 - a. sovrintende allo svolgimento delle sedute consiliari;
 - b. è relatore di tutte le pratiche riguardanti il funzionamento e la composizione del consiglio comunale;
 - c. fatte salve le modalità relative all'accesso, per il tramite dell'ufficio di presidenza, garantisce la trasmissione ai consiglieri da parte di dirigenti ed assessori degli atti utili all'esercizio del mandato elettorale;
4. Il presidente provvede all'insediamento delle commissioni consiliari, le presiede fino all'elezione del presidente di commissione stessa, ne coordina i lavori con quelli del consiglio e della conferenza dei capigruppo, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei capigruppo consiliari e dei presidenti delle commissioni consiliari.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
6. Può richiedere al sindaco, agli uffici del comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.

Art. 8

Vice presidente

(art.40 D.Lgs. n° 267/2000 - art.19 Statuto)

1. In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni vicarie del presidente del consiglio comunale sono esercitate dal consigliere anziano, secondo le vigenti leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale e l'art. 3 del presente regolamento.
2. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggioranza elettorale più alta costituita dalla somma dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 9

Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente

(art.38 D. Lgs. n° 267/2000)

1. Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di consigliere.
2. Alle dimissioni del presidente o del vice presidente si applicano le disposizioni legislative relative alle dimissioni dei consiglieri comunali.
3. La proposta di revoca del presidente o del vice presidente è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri componenti il consiglio comunale, è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. La proposta di revoca è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale.

4. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, il presidente ed il vice presidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal vice presidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal consigliere anziano, entro dieci giorni.

CAPO II *GRUPPI CONSILIARI*

Art. 10

Composizione dei gruppi consiliari

(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art.16 Statuto)

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, composto da almeno due consiglieri.
2. A termini dello statuto, alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei capigruppo si provvede nella seduta di insediamento del consiglio neo eletto.
3. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.
4. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo; diversamente entrano a far parte del gruppo misto che, in fase di prima costituzione, può essere formato anche da un solo consigliere comunale. Se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione dal capo del gruppo cui intendono aderire.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 11

Denominazione dei gruppi

(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art.16 Statuto)

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione, di norma coincidente con quella della lista elettorale, che viene comunicata al consiglio al momento della costituzione.
2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per i non aderenti si applica quanto previsto dall'Art.10, comma 4.
3. Il gruppo misto assume la denominazione di "gruppo misto".
4. Il presidente del consiglio può disconoscere la denominazione di un gruppo se contraria alla legge ovvero se, in caso di scissione di un gruppo consiliare da uno già costituito, la denominazione del gruppo che si separa ricalca, anche in parte, il nome originario. In questi casi il presidente invita il gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

Art. 12

Presidenza dei gruppi consiliari

(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art.16 Statuto)

1. Ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere che, nell'ambito della propria lista, ha ottenuto più preferenze.
2. Per la presidenza del gruppo misto, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione semestrale.

3. Il presidente ed il vice presidente del consiglio, quando esercita funzioni vicarie del presidente, non possono essere nominati a capo di un gruppo consiliare.

CAPO III

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 13

Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo

(art.16 Statuto)

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente del consiglio comunale che la convoca e la presiede e dai capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro consigliere appartenente al gruppo.
2. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.
3. Alle riunioni partecipa il sindaco, che può delegare un assessore, ed è invitato il segretario comunale o un dirigente. Possono, altresì, partecipare, qualora invitati dal presidente, i componenti della giunta ed i dirigenti competenti per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Oltre che su iniziativa del presidente, la conferenza è convocata su richiesta scritta e motivata del sindaco, entro dieci giorni.
5. Le riunioni di norma si tengono con cadenza periodica ovvero, in mancanza, sono convocate con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del consiglio, sospendendo la seduta stessa.
6. Le sedute della conferenza sono valide se è presente almeno un terzo dei rappresentanti dei gruppi, escluso il presidente del consiglio comunale.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai capigruppo, non computandosi tra essi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli capigruppo, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare.
8. Delle riunioni della conferenza è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, normalmente a cura di un funzionario designato dal presidenza del consiglio comunale.

Art. 14

Compiti della conferenza dei capigruppo

(art.16 Statuto)

1. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni previste dal vigente statuto comunale e dal presente regolamento ed, in particolare:
 - a. coadiuva, ove necessario, il presidente del consiglio comunale nella programmazione ed organizzazione dei lavori delle sedute consiliari;
 - b. concorre, ove necessario, alla definizione di ordini del giorno e mozioni, pronunciandosi anche sulla loro ammissibilità;
 - c. collabora con il presidente del consiglio comunale nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del consiglio;
 - d. giudica sull'ammissibilità delle proposte previste dall'Art. 21, comma 2, dello statuto comunale.

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15

Funzioni e competenze delle commissioni consiliari permanenti

(art. 38, comma 6, D. Lgs. n° 267/2000 - art. 26 Statuto)

1. Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti per materia, quali articolazioni interne del consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo:
 - a. I[^] commissione - programmazione economica, personale, affari generali ed istituzionali, partecipazione e decentramento;
 - b. II[^] commissione - attività economiche, sport, servizi sanitari e sociali, pubblica istruzione, turismo, cultura, servizi pubblici e patrimonio;
 - c. III[^] commissione - assetto del territorio ed ambiente;
 - d. commissione di controllo e garanzia, di cui all'art. 16.

Art. 16

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

(art.44, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26, comma 3, Statuto)

1. La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, di cui all'Art. 26, comma 8, dello statuto, è individuata nella conferenza dei capigruppo, integrata da tre consiglieri, di cui uno di minoranza designati dal Presidente del Consiglio Comunale e svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
 - b. verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
 - c. verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione;
 - d. formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal comune e di altre strutture partecipate dal comune; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
2. La commissione stabilisce specifici criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di verifica di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la commissione è presieduta da un consigliere di minoranza.
4. Le sedute della commissione di garanzia e controllo non sono pubbliche.

Art. 17

Composizione e costituzione delle commissioni permanenti

(art. 38, comma 6, D. Lgs. n° 267/2000 - art. 26 Statuto)

1. Il numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti è stabilito dalla conferenza dei capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni o comunque equilibrato tra loro, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in consiglio.
2. Il presidente del consiglio nomina le commissioni consiliari, secondo le designazioni operate dai capigruppo consiliari. In mancanza di designazione da parte del capigruppo, nei termini assegnati dal presidente del consiglio, provvede il presidente medesimo.
3. Le commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
4. Ogni consigliere può far parte di una sola commissione, fatta eccezione per i gruppi consiliari che hanno un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni. Il presidente del

consiglio comunale ed il sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna commissione consiliare permanente per materia.

5. Il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo, mediante delega scritta, conferita di volta in volta e consegnata al presidente della commissione, che ne dà atto nel verbale di seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.
6. Le dimissioni da componente della commissione consiliare sono presentate al presidente del consiglio e comunicate al presidente della commissione e al proprio capogruppo consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e si procede alla sostituzione nei modi previsti per la nomina.

Art. 18

Elezione, durata in carica e cessazione del presidente e del vice presidente della commissione (art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, entro quindici giorni dalla costituzione.
2. Nella prima seduta la commissione procede all'elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti e tenendo conto che il vice presidente deve appartenere a un gruppo diverso del presidente.
3. Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione.
4. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile informa il consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, dell'elezione dei presidenti e vice presidenti, e di ogni successiva variazione.
5. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
6. In caso di cessazione della carica si applicano le disposizioni dell'Art. 17.

Art. 19

Attribuzioni del presidente e del vice presidente della commissione (art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del consiglio comunale e con il sindaco.
2. I presidenti delle commissioni consiliari possono assumere informazioni dal sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite, ai sensi dello statuto e del presente regolamento.
3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni sono assunte dal commissario più anziano d'età.

Art. 20

Segreteria delle commissioni (art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Le commissioni fanno capo, funzionalmente al Presidente del Consiglio e burocraticamente alla Segreteria Comunale e al Settore Amministrativo.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte anche a rotazione da un dipendente comunale designato dal Responsabile di Settore, previa informazione al presidente della commissione ed al Responsabile del Settore dal quale dipende.
3. In caso di improvvisa assenza, per cui non è possibile la sostituzione del dipendente, le funzioni di segretario sono assolte da un commissario incaricato a termini del comma 2.

Art. 21

Compiti delle commissioni permanenti

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a. in sede referente, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - b. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del consiglio.
2. Le commissioni, se richieste dal consiglio, svolgono altresì funzioni di studio e ricerca, ovvero compiti di vigilanza o di approfondimento di particolari questioni o problemi.

Art. 22

Assegnazione degli affari alle commissioni

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia.
2. Se un argomento riguarda congiuntamente più commissioni permanenti, le commissioni coinvolte possono procedere alle loro attività anche a riunione congiunta, sotto la presidenza del presidente più anziano di età.
3. Nel caso in cui un presidente sollevi eccezioni sulla competenza della commissione, lo fa presente al presidente del consiglio comunale, che decide definitivamente.

Art. 23

Commissione in sede referente

(art. 38, comma 6, D. Lgs. n° 267/2000 - art. 26 Statuto)

1. Le commissioni svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni materiali, funzioni referenti relativamente alle deliberazioni consiliari concernenti:
 - a. gli argomenti previsti dall'Art. 42, comma 2, lettere da A) a G) comprese, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni (di seguito denominato D. Lgs/267/2000);
 - b. altri atti di competenza consiliare ad esse assegnati.
2. Il parere della commissione è assunto con votazione, con le modalità previste dall'Art. 28, comma 6. Possono, altresì, essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza, anche in alternativa alla votazione stessa.
3. La commissione competente esprime il parere entro la data fissata per la discussione dell'argomento in consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può prescindere dal parere della commissione quando sussistono motivi di comprovata urgenza a tutela degli interessi del comune o nel caso di mancata validità della seduta regolarmente convocata.

Art. 24

Commissione in sede redigente

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Il consiglio può deferire alla commissione, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi.
2. La commissione presenta al consiglio i risultati dell'attività assegnatagli entro i termini dallo stesso stabiliti. Prima della votazione finale, la commissione raccoglie i pareri prescritti per legge.
3. Ai fini dell'attività redigente, la commissione può avvalersi del supporto tecnico di dirigenti o consulenti esterni incaricati dal sindaco, sentito il presidente del consiglio comunale.

Art. 25

Funzioni di studio e ricerca

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Le commissioni, su richiesta del consiglio, della giunta o del sindaco, per il tramite dell'ufficio di presidenza, eseguono studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e ne comunicano al consiglio i risultati mediante un documento scritto, indicando, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni ed il termine entro cui assumerli.
2. Il presidente del consiglio pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione.
3. Al termine della discussione, il consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

Art. 26

Convocazione delle commissioni

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Le sedute delle commissioni si tengono di norma in un giorno fisso e con cadenza periodica, previa intesa tra i presidenti delle stesse.
2. La commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta di commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
3. La convocazione della commissione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso è recapitato ai commissari di norma mediante sistemi telematici di comunicazione, almeno tre giorni prima della seduta, e contestualmente è data comunicazione della convocazione al sindaco, agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai restanti consiglieri comunali, ai dirigenti ed al segretario comunale. E' fatto salvo il termine ridotto, nei casi previsti.
4. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

Art. 27

Partecipazione ai lavori della commissione

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. L'assessore competente (o in sua assenza il Sindaco o il Vice Sindaco) relaziona alla commissione e può intervenire nella discussione.
2. Il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri non componenti e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza concorrere alla formazione del numero legale né prendere parte ad eventuali votazioni.
3. Su richiesta dei rispettivi presidenti, possono essere invitati alle sedute delle commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari, nonché altre persone estranee all'amministrazione, la cui presenza è ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Il segretario comunale ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.
5. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipi ai lavori della commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al presidente della commissione stessa, con diritto di partecipare ai lavori della commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione, e solo con diritto di parola. L'esperto non ha diritto a percepire qualsivoglia indennità o rimborso.

Art. 28

Validità delle sedute e delle votazioni delle commissioni

(art.38, commi 6 e 7, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. La seduta della commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.
3. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il presidente rispettivamente dichiara deserta la seduta oppure la sospende per un tempo non superiore a quindici minuti e, trascorso invano il periodo di sospensione, il presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva, comprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta. Il Presidente, tuttavia, può decidere di proseguire la seduta come informazione e senza votazione, se mancano i termini per riconvocarla ed è presente almeno un terzo dei componenti.
4. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione degli stessi argomenti da discutere in seduta segreta del consiglio comunale e per l'attività propedeutica ad atti di pianificazione territoriale.
5. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle commissioni le disposizioni relative alle sedute del consiglio comunale in quanto compatibili. In particolare, i tempi e le modalità degli interventi sono disciplinati da ciascuna commissione all'atto del suo insediamento, fatta salva la possibilità, di volta in volta, di derogare alle predette disposizioni, anche al fine di consentire lo snellimento dei lavori.
6. La commissione adotta le decisioni a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, non computandosi tra essi gli astenuti; a questi fini, ogni consigliere agisce nella commissione con voto proporzionale al numero dei componenti il gruppo consiliare che rappresenta.

Art. 29

Verbale delle sedute delle commissioni

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.26 Statuto)

1. Il verbale, redatto dal segretario della commissione, contiene la sintesi della discussione e le decisioni, con relative votazioni, di ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché, le opinioni e le dichiarazioni di cui venga espressamente richiesta l'allegazione al verbale da parte dei consiglieri che le hanno rese.

2. Il presidente può chiedere ai commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.
3. Il verbale è sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario.
4. Copia del verbale è depositata, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce, perché possa essere consultato dai consiglieri; è inviata, a cura del segretario della commissione, al sindaco, all'assessore competente, al segretario comunale e all'ufficio di presidenza, che lo raccoglie in appositi fascicoli, distinti per commissione; infine, è allegata all'originale dell'atto deliberativo di riferimento.

CAPO V
COMMISSIONI D'INDAGINE

Art. 30
Commissioni d'indagine
(art.44, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del consiglio e della giunta, dai responsabili degli uffici o servizi o dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e riferire al consiglio e le modalità di funzionamento. Della commissione fa parte un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Il presidente della commissione, individuato tra i consiglieri di minoranza, ed i commissari sono nominati dal consiglio con votazione palese.
3. Le sedute della commissione d'indagine non sono pubbliche.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, i dirigenti comunali mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i commissari ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal segretario della stessa.
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni, riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 5.
8. Il consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro il termine stabilito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente della commissione al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del comune.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

Art. 31

Norma di chiusura

(art. 43 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 8 Statuto)

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti comunali.

Art. 32

Diritti di informazione e di accesso

(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 8 Statuto)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, enti ed istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso.
2. La richiesta di accesso è avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia del comune, che la evade nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per quanto riguarda le aziende speciali, istituzioni, enti, ecc. la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile; l'esercizio del diritto di accesso agli altri atti è soddisfatto entro cinque giorni successivi a quello della richiesta.
4. Per le informazioni riservate e gli atti propedeutici di un atto in formazione il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato, tenuto conto dei limiti riguardanti le informazioni riservate e quanto forma atto propedeutico e con l'obbligo per gli Amministratori del segreto e della riservatezza, anche a norma dell'art. 43, comma 2 del T.U. n. 267/2000.
5. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti dall'amministrazione solo nei casi normativamente previsti; i relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Art. 33

Copia dei documenti

(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di tutti i documenti amministrativi.
2. La richiesta delle copie è effettuata dal consigliere presso l'ufficio competente ed è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, nel quale il consigliere indica gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio di copie di atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato avviene nel più breve tempo possibile; il rilascio di copie di altri atti avviene entro cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso è precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'amministrazione comunale, il responsabile del settore competente per materia provvede affinché questa sia tempestivamente evasa.
5. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 34

Tutela della privacy

(art. 27 Legge n° 675/1996)

1. I diritti di accesso e di copia dei consiglieri comunali sono esercitati, in conformità della legge 31/12/1996 n° 675, D.Lgs, 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni, per le sole finalità inerenti il mandato e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, anche con riferimento alla sfera dei dati sensibili tutelata dalle norme sulla privacy.

Art. 35

Diritti di iniziativa

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 12, comma 2, Statuto)

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale, i consiglieri hanno diritto di:
 - a. presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;
 - b. proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - c. proporre le questioni pregiudiziale o sospensiva;
 - d. presentare emendamenti;
 - e. presentare interrogazioni, interpellanze e domande di attualità;
 - f. presentare mozioni ed ordini del giorno;
 - g. esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 36

Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 12 Statuto)

1. La proposta di deliberazione, nelle materie comprese nella competenza del consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, ed è inviata al presidente del consiglio comunale, il quale, previa acquisizione dei pareri di cui all'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile per la trattazione.

Art. 37

Emendamenti

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 e art.20 Statuto)

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione; gli emendamenti (soppressivi,

aggiuntivi o sostitutivi) possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri, dalle commissioni consiliari e dal settore proponente.

2. Se l'argomento non è sottoposto al parere della commissione consiliare, eventuali emendamenti, di norma, sono presentati per iscritto alla presidenza del consiglio comunale, entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. La presidenza assicura che gli stessi siano inseriti agli atti del consiglio comunale muniti dei pareri previsti dalla legge e, contestualmente, ne informa la giunta comunale, per il tramite del segretario comunale.
3. Se l'argomento è assegnato alla commissione consiliare competente, eventuali emendamenti possono essere presentati per iscritto anche durante la seduta stessa, nel qual caso immediatamente il segretario della commissione ne cura la trasmissione all'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
4. Quando si tratta di emendamenti meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e contabili della delibera, essi possono essere presentati, purché chiaramente espressi per iscritto, al presidente del consiglio comunale anche nel corso della seduta. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti che necessitano dei pareri, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
5. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi; il presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.

Art. 38

Interrogazioni ed interpellanze

(art. 43, comma 1 e 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 12, comma 2, Statuto)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al sindaco o alla giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti o l'attività dell'amministrazione. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al sindaco o alla giunta, circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
2. L'illustrazione delle interrogazioni ed interpellanze è effettuata nell'ordine cronologico di presentazione, alternativamente tra i consiglieri: in applicazione di quest'ultimo principio ciascun consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza, solamente dopo che si sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua istanza, questa si dà per letta.
3. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto solo per iscritto ovvero oralmente; se non lo specifica, si intende che l'interrogazione o l'interpellanza è a risposta orale.
4. Se è richiesta risposta solo scritta, la stessa è comunicata all'interrogante nel più breve tempo possibile e l'interrogazione o interpellanza non è discussa in consiglio.
5. Se è richiesta risposta orale, la stessa è fornita in un successivo consiglio o, su istanza dell'interrogante, nella competente commissione consiliare. Se l'interrogante è assente al momento in cui gli è data risposta, questa si dà per letta e viene allegata al verbale dell'argomento. Se è assente l'assessore competente, la risposta viene, comunque, letta dal Sindaco.
6. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. La risposta, da illustrarsi in una seduta successiva, è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante con una "dichiarazione di soddisfazione", contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di due minuti. Non è possibile ulteriore replica del rispondente.
7. Se l'interrogazione o interpellanza è stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

8. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti tra loro connessi vengono trattate contemporaneamente; quelle relative ad un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 39

Domande di attualità (question time)

(art. 43, comma 1 e 3, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Per ciascuna seduta di consiglio comunale, fissata alternativamente alle interrogazioni ed interpellanze, ciascun consigliere può presentare due domande di attualità, formulate in modo chiaro e conciso su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità.
2. La presentazione delle domande di attualità è effettuata nell'ordine cronologico di iscrizione, alternativamente tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
3. L'interrogante formula la sua domanda senza alcun commento, nel tempo massimo di tre minuti; il sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde nel tempo massimo di tre minuti; il consigliere dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di due minuti.
4. Se il sindaco o l'assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, ovvero il consigliere si dichiara insoddisfatto, il presentatore può trasformare la domanda in un'interrogazione o interpellanza, cui è data risposta con le modalità stabilite dall'Art. 38.

Art. 40

Mozioni

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 12, comma 2, Statuto)

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativi, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. Si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. La mozione è presentata per iscritto al presidente del consiglio comunale ed è iscritta alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.
3. Se la mozione è presentata da più consiglieri, è illustrata dal primo dei firmatari presenti.
4. Per la discussione in consiglio delle mozioni si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.
5. Gli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati sono votati solo con il consenso del proponente, secondo la procedura degli emendamenti.

Art. 41

Ordini del giorno

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'ordine del giorno è una decisione adottata dal consiglio comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del consiglio.
2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto al presidente del consiglio comunale ed è iscritto alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.

CAPO II
DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 42

Obbligo di presenza

(art. 43, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 12, comma 6, Statuto)

1. I consiglieri, regolarmente convocati, intervengono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui fanno parte.
2. Il consigliere che non può intervenire alla seduta del consiglio cui è stato convocato indica per iscritto il motivo alla presidenza prima della seduta medesima o, limitatamente alla quinta assenza consecutiva, non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'Art. 15 dello statuto.
3. Si prescinde dalla necessità di giustificazione, se sussiste per il consigliere una notoria impossibilità a partecipare, attestata dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
4. Il consigliere che si allontana definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, avverte il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.

Art. 43

Divieto di partecipazione

(art. 78, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali, a norma di legge, abbiano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. I consiglieri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di assentarsi dalla sala dell'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione. Se intendono che l'avvenuta osservanza di tale obbligo risulti a verbale, prima di allontanarsi, informano il consiglio comunale di quanto sopra.
3. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.

CAPO III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 44

Divieto di mandato imperativo

(art. 77 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 12, comma 1, Statuto)

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 45

Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri

(art. 86, comma 5, D.lgs. n°267/2000)

1. Ai sensi dell'Art. 86, comma 5, del D.lgs. n°267/2000, sono stipulati, tramite il competente settore, contratti di assicurazione a favore dei consiglieri, sindaco ed assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

2. L'amministrazione assicura il rimborso delle spese processuali in ogni stato e grado di giudizio agli amministratori comunali che abbiano subito procedimenti penali in conseguenza di fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 46

Surrogazione dei consiglieri

(art. 38, comma 8, e art. 45 D.Lgs. n° 267/2000)

1. In tutti i casi di cessazione dalla carica, la surrogazione del consigliere avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000.

CAPO IV

GETTONE DI PRESENZA ED INDENNITA' DI FUNZIONE

Art. 47

Gettone di presenza

(art. 82, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione istituzionale alle sedute del consiglio e delle commissioni, come previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n° 267/2000.
2. La corresponsione del gettone è dovuta solo se il consigliere partecipa alla seduta dell'organo collegiale per almeno la metà della sua durata.
3. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con apposita deliberazione di consiglio comunale, entro i limiti fissati dalla legge.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 48

Sedute ordinarie e d'urgenza

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 20 Statuto)

1. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti fondamentali:
 - linee programmatiche del mandato
 - bilancio annuale e pluriennale di previsione e suoi allegati
 - rendiconto di gestione
 - stato di attuazione dei programmi - ricognizione equilibri finanziari

Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi.

2. Può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del consiglio in capo al presidente nei casi previsti dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 49

Convocazione ed ordine del giorno

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 20 Statuto))

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono con cadenza periodica.
2. Il presidente del consiglio, sentito il sindaco, dispone la convocazione del consiglio comunale a mezzo di avvisi di convocazione, con le modalità di cui al presente regolamento.
3. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa ha luogo.
4. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o, straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è di prima o seconda convocazione; in mancanza, l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.
5. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il consiglio si intende convocato in seconda convocazione, con ulteriore avviso da trasmettere ai soli consiglieri assenti.
6. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima. La seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
7. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.
8. Spetta al presidente rettificare l'ordine del giorno o inserire argomenti aggiuntivi.
9. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. Sono indicati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni.

Art. 50

Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 20 Statuto))

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è notificato ai consiglieri, al sindaco ed al segretario comunale, agli assessori esterni, mentre il sindaco avvisa la popolazione con pubblico manifesto e, ove possibile, tramite i mezzi di comunicazione.
2. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza, salvo che il consigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.
3. L'avviso per le sedute ordinarie è notificato con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza., per le sedute straordinarie è notificato almeno 3 giorni prima.
4. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è notificato almeno ventiquattro ore prima.
5. Se, dopo la notifica degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della notifica dell'avviso di convocazione (*dies a quo*), mentre si considera il giorno in cui ha luogo la seduta (*dies ad quem*) e sono compresi i giorni festivi.
7. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla notifica ai consiglieri e fino al giorno della seduta.

Art. 51

Deposito e consultazione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 20, comma 9, Statuto)

1. La documentazione relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di segreteria almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione. A tal fine nel calcolo dei termini non si computa il giorno della riunione e non si ricomprendono i giorni festivi o quelli nei quali gli uffici comunali restano chiusi. Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore di ufficio
2. Ciascun consigliere può chiedere che una proposta non sia sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 52

Numero legale

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 24 - 25 Statuto)

1. La seduta consiliare, sia di prima, sia di seconda convocazione, è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario.
2. La seduta di prima convocazione è comunque dichiarata deserta se all'ordine del giorno sono iscritte solamente proposte di deliberazioni e manca il numero legale di cui al comma 3.
3. Non è possibile discutere proposte di deliberazioni se non è presente in seduta di prima convocazione almeno la metà ed in seduta di seconda convocazione almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una presenza qualificata.

Art. 53

Adunanze di prima convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000– art. 24 Statuto)

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Appena raggiunto il numero legale, il segretario comunale, su disposizione del presidente, effettua l'appello nominale dei consiglieri.
3. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso, il presidente dispone comunque l'appello e, se constata la mancanza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza. E' trascritta a verbale l'indicazione dei consiglieri presenti.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Tuttavia, se si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, il presidente può richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.

Art. 54

Adunanze di seconda convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 24 Statuto))

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. Ricorrendo l'ipotesi di aggiornamento della seduta, come previsto al precedente punto 2, il presidente informa solo i consiglieri assenti e col mezzo più celere. Nel caso in cui siano introdotti argomenti aggiunti alla seduta di seconda convocazione, questi sono trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio, manca il numero legale previsto per renderla valida, da accertarsi con le modalità previste dall'articolo 53, comma 3.

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 55

Adunanze pubbliche

(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000– art. 24 Statuto)

1. Di norma le adunanze del consiglio sono pubbliche e nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistervi, in modo decente e in assoluto silenzio e compostezza.

Art. 56

Adunanze segrete

(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000– art. 25 Statuto)

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a sospendere la discussione e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il

presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma 4, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Nelle adunanze segrete è sospesa la registrazione della seduta; il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza ed omettendo la resocontazione degli interventi, salvo che il consigliere chieda espressamente che sia allegato il testo dattiloscritto del suo intervento.

Art. 57

Adunanze aperte

(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.
2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
3. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione, per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.
4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non sono adottate deliberazioni; possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.
5. La resocontazione degli interventi, ove possibile, è effettuata con strumenti di registrazione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 58

Comportamento dei consiglieri

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'attribuzione iniziale dei posti ai consiglieri e alla Giunta è effettuata dal presidente, secondo la tradizionale collocazione e la sistemazione degli scranni.
2. I consiglieri siedono con il gruppo di appartenenza, nei posti loro assegnati ed evitano di stazionare tra il pubblico o in posti diversi.
3. I consiglieri effettuano gli interventi dal loro posto stando in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio. Il presidente può dare facoltà, per particolari motivi, di intervenire stando seduti. Alle stesse regole si assoggettano il sindaco e gli assessori.
4. Il presidente del consiglio può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata dallo stesso stabiliti, ovvero in caso di discussioni e dialoghi fra i consiglieri, o di insistente divagazione dell'intervento dalla proposta in discussione.
5. I consiglieri nei loro interventi devono attenersi unicamente agli argomenti in discussione.
6. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
7. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi o viola ripetutamente il regolamento, il presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il

richiamo. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può invitarlo ad allontanarsi dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto dello stesso a partecipare alla votazione finale. Se il consigliere rifiuta di abbandonare l'aula, il presidente dichiara la seduta temporaneamente sospesa o definitivamente chiusa.

Art. 59

Comportamento del pubblico

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle dirette dipendenze del presidente.
4. Il presidente può richiedere l'intervento in aula della forza pubblica.
5. Se persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 60

Partecipazione degli assessori

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Gli assessori non consiglieri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio, nello spazio assegnato alla Giunta.
2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale, ma esercitano a pieno titolo il mandato assessorile e con diritto alla parola.

Art. 61

Partecipazione del segretario comunale

(art. 97 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 50 Statuto)

1. Il segretario comunale:
 - a. è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura che i pareri prescritti dalle norme di legge siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono;
 - b. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa del consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, segnalando ai consiglieri mediante apposita relazione scritta eventuali non conformità ravvisate;
 - c. è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - d. se richiesto dal presidente o con il suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione;
 - e. coadiuva il presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del consiglio.

2. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolte dal Responsabile del settore amministrativo, se presente, o in mancanza da un consigliere designato dal presidente.

Art. 62

Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del comune, aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune.

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il presidente autorizza a relazionare su oggetti specifici rientranti nella loro competenza i dirigenti e responsabili delle unità organizzative del comune, i rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune, o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento di che trattasi.

Art. 63

Divieto d'uso di telefoni cellulari

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono si allontana dall'aula.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 58, comma 7, ed 59, commi 5 e 6, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 64

Designazione degli scrutatori

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La nomina degli scrutatori è obbligatoria solo nei casi di votazione segreta.
2. Il presidente, in tal caso, designa tre scrutatori, tra cui uno della minoranza, con il compito di verbalizzare lo scrutinio della votazione.

Art. 65

Ordine di trattazione degli argomenti

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il presidente può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, rinviare o ritirare la trattazione di un argomento o accorpate la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente.

Art. 66

Mozione d'ordine

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo verbale ad osservare la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.
3. L'illustrazione della mozione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non più di tre minuti, di un consigliere contrario alla mozione.

Art. 67

Questioni pregiudiziali e sospensive

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione in merito.
3. Il presidente ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Su tali questioni il presidente del consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un consigliere contrario, entrambi per non più di tre minuti.

Art. 68

Fatto personale

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.
3. Al consigliere che ha preso la parola per fatto personale può rispondere unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di 3 minuti.

CAPO VI

LA DISCUSSIONE

Art. 69

Norme generali sulla discussione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, il relatore illustra tale oggetto.
2. I consiglieri, che intendono parlare dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il presidente del consiglio dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione.

3. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione alla presidenza del consiglio.
4. Il sindaco, il relatore e gli assessori possono chiedere di intervenire nel corso della discussione, complessivamente per 15 minuti, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa.
5. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore, sindaco o presidente medesimo.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa per le dichiarazioni di voto solo una per gruppo ed ai consiglieri che eventualmente si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza, per motivare il proprio voto.
7. Dopo le dichiarazioni di voto non è consentito alcun altro intervento.

Art. 70

Tempi degli interventi per proposte di deliberazioni

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento:
 - a. il relatore dispone di un tempo massimo di venti minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, salvo che rinunci all'illustrazione iniziale, nel qual caso dispone di venti minuti per la replica finale;
 - b. un componente di ciascun gruppo consiliare di quindici minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica, ammessa solo se c'è stato un intervento nella discussione principale, ivi inclusa la dichiarazione di voto, fatto salvo il caso dell'articolo 69, comma 6. Per intervento principale si intende il primo intervento di ciascun gruppo consiliare, fatta salva diversa dichiarazione;
 - c. i restanti consiglieri di cinque minuti per il loro intervento;
 - d. il sindaco di dieci minuti per le conclusioni finali;
 - e. il tempo massimo per gli interventi sugli emendamenti è di tre minuti;
 - f. il tempo massimo per le dichiarazioni di voto è di due minuti, nel caso previsto dall'articolo 69, comma 6.
2. Su istanza del capogruppo consiliare, è possibile contingentare i tempi dell'intervento principale (esclusi i monogruppi); in tal caso, può intervenire un solo componente di ciascun gruppo, nel tempo massimo di venti minuti.
3. I tempi di cui al comma 1 e 2 si raddoppiano per le discussioni relative allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici e ad altri argomenti decisi dalla conferenza dei capigruppo.
4. Nei casi in cui si concorda che su di uno specifico argomento intervenga, per dichiarazione di voto, un consigliere per ogni gruppo, l'ordine di priorità è dato dal numero di voti conseguiti da ogni singolo gruppo. Inizia gli interventi il gruppo che ha conseguito il minor numero di voti.
5. Alle interrogazioni ed interpellanze, domande di attualità, ordini del giorno, mozioni e comunicazioni si applicano le regole ed i tempi previsti rispettivamente dagli articoli 38-39-40-66-67.

CAPO VII

LA VOTAZIONE

Art.71

Sistemi di votazione e modalità generali

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 25, comma 4, Statuto)

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. La votazione può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, per la legittimità della votazione.
3. I consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Al momento della votazione ogni consigliere è seduto al proprio posto, pena il mancato conteggio del voto dallo stesso espresso.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
7. In caso di atto articolato in più parti, ciascun consigliere può chiedere, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, che si proceda alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, soltanto se dichiara che per le parti separate il suo voto è diverso da quello sull'atto nel suo complesso; successivamente si vota l'atto nel suo complesso, nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
8. Nel caso di irregolarità, di votazione dubbia o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 72

Votazione palese

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 25, comma 4, Statuto)

1. La votazione palese può farsi:
 - a. per alzata di mano;
 - b. ove installato, mediante dispositivo elettronico;
 - c. per appello nominale, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Nella votazione per alzata di mano, il presidente chiede prima chi si astiene, per attestare l'effettivo numero dei votanti, subito dopo chi approva la proposta ed, infine, chi non approva. Il voto è espresso da ciascun consigliere alzando la mano, in modo da risultare ben visibile.
3. Nella votazione per appello nominale il presidente precisa ai consiglieri il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri dichiarano di astenersi o rispondono "sì" oppure "no". Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. I consiglieri, che votano contro la deliberazione e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo contestualmente all'espressione del voto; i nominativi degli astenuti sono sempre attestati a verbale.

Art. 73

Votazione segreta

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 25, comma 4, Statuto)

1. La votazione segreta è effettuata quando è prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete o con altro sistema che, anche mediante dispositivo elettronico, garantisca la segretezza del voto.
3. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a. se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b. se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari

- candidati, nel qual caso il presidente spiega preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
- c. chi intende astenersi lo dichiara al presidente del consiglio comunale prima della consegna della scheda di votazione;
 - d. le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna ed il loro spoglio è fatto dagli scrutatori la cui partecipazione risulta a verbale;
 - e. subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario comunale, vengono distrutte.

Art. 74

Approvazione delle proposte

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 – art. 25, comma 4, Statuto)

1. Salvo che le leggi, lo statuto, il presente regolamento e gli altri regolamenti comunali dispongano diversamente, la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
3. Nella votazione segreta, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta e può essere riproposta al consiglio comunale in una seduta successiva.
5. Nel caso di più proposte tra loro alternative, si può procedere alla loro votazione congiuntamente; è approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei consiglieri votanti.

CAPO VIII

TERMINE DELL'ADUNANZA

Art. 75

Termine dell'adunanza

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'adunanza, di norma, ha termine con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Di norma, l'adunanza termina, se possibile, entro le 20, rimandando gli argomenti non trattati ad altro giorno.

CAPO IX

IL VERBALE

Art. 76

Redazione del processo verbale

1. Di ogni argomento trattato in consiglio comunale il segretario comunale, anche avvalendosi dei dipendenti dell'ente, redige il processo verbale.
2. La presidenza, d'intesa con il sindaco e sentiti i capi gruppo, per la registrazione della seduta può decidere l'installazione di strumenti elettromagnetici, salvo che per le sedute segrete.

Art. 77

Approvazione e rettifiche dei verbali.

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione; contestualmente la data di inizio del deposito è comunicata ai capigruppo.
2. I verbali diventano definitivi se nei quindici giorni successivi alla data del deposito nessun consigliere solleva in forma scritta obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
3. Sulle proposte di rettifica decide il consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, nella seduta successiva.

CAPO X

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 78

Formazione e pubblicazioni delle deliberazioni consiliari

(artt. 124 e 125 D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. La deliberazione si compone del processo verbale e della proposta votata ed approvata, è numerata seguendo un ordine cronologico progressivo per anno e sottoscritta dal presidente del consiglio comunale e dal segretario comunale.
3. Salvo diverse disposizioni legislative, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio, non oltre trenta giorni dalla loro adozione; trascorso infruttuosamente questo termine le stesse decadono *ipso iure*.
4. Ad analoga procedura sono assoggettate le deliberazioni della giunta comunale e le determinazioni dei Responsabili dei settori, previa specificazione, in quest'ultimo caso, dei tempi nel regolamento degli uffici e dei servizi. In mancanza della predetta specificazione si applica il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7/8/1990 n° 241 e successive modificazioni.

TITOLO V

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 79

Nomine dei rappresentanti del consiglio

(art. 42, comma 2, lett. m), D.lgs. n° 267/2000)

1. Nei casi di nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del consiglio comunale, ad esso espressamente riservate dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, queste sono effettuate con votazione palese, salvo diversa disposizione di legge.
2. Qualora le norme vigenti non prevedano una specifica maggioranza o l'obbligo di sottoporre a votazione separata ciascun candidato ovvero di riservare le nomine alla maggioranza o alla minoranza, il consiglio può votare una lista di candidati o comunque esprimere il suo voto rispetto a tutte le nomine e designazioni contemporaneamente: in tal caso risultano nominati o designati i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento.
3. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante ed, in caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato più anziano d'età.

4. Nel caso in cui occorre designare rappresentanti della maggioranza o della minoranza, la nomina è disposta dal presidente del consiglio comunale, sulla base delle designazioni operate dai gruppi rispettivamente di maggioranza e di minoranza, salvi i casi in cui la legge preveda la nomina diretta in consiglio comunale. In quest'ultimo caso, va garantito il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza e viceversa.

Art. 80

Partecipazione popolare

(art. 8 e 11 D.Lgs. n° 267/2000 – titolo III Statuto)

1. Con specifico regolamento è disciplinato quanto previsto dal **titolo III** del vigente statuto comunale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Entrata in vigore del regolamento

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio comunale, compresi i regolamenti relativi alle commissioni.

Art. 82

Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal consiglio comunale con la maggioranza prevista dalla legge e dal vigente statuto comunale per l'adozione del regolamento medesimo.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 83

Consegna copie del regolamento

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Copia del presente regolamento è distribuita ai consiglieri dopo la convalida dell'elezione, agli assessori, al revisore dei conti, al difensore civico ed a quant'altri eventualmente interessati.
2. Copia del regolamento, è tenuta dal segretario a disposizione dei consiglieri comunali durante le riunioni delle commissioni e del consiglio.

Art. 84

Norme transitorie e finali

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge e dello statuto.